

IVA PER CASSA: aspetti normativi e aspetti pratici.

Gruppo di Studio UGDCEC di Roma “Imposte Indirette”

Coordinatore

Alessandro Papa

Il presente documento è stato redatto dai seguenti componenti:

Centofanti Paola

Filesì Stefano

Latini Rosa

Mezzacappa Franco

Palummo Stefano

1) QUADRO NORMATIVO

Dall'analisi delle origini normative del tributo emerge che l'imposta sul valore aggiunto è l'unica imposta del nostro ordinamento rispetto alla quale lo spazio di discrezionalità e l'ambito di intervento del legislatore interno sono fortemente limitati dall'esistenza di una compiuta disciplina comunitaria: ne consegue la necessità di avere sempre riguardo sia alla normativa interna sia a quella comunitaria.

La disciplina giuridica dell'IVA è stabilita dal D.P.R. 633/1972, in vigore dal 1° gennaio 1973. Con esso l'Italia recepì la prima direttiva del Consiglio Europeo (Prima Direttiva dell'11 aprile 1967, n. 67/227) in materia di armonizzazioni delle legislazioni degli stati membri attinenti alle imposta sulla cifra di affari¹. Essa imponeva ai paesi membri un sistema comune di imposta sul valore aggiunto, proporzionale al prezzo dei beni e servizi, a prescindere dal numero di transazioni intervenute nel processo di produzione e distribuzione che precedevano l'imposizione.

Alla prima direttiva ne sono seguite altre, tra le quali la sesta del 17 maggio 1977, n. 77/388, che contiene disposizioni in merito ai principali elementi del tributo.

Al fine di adeguarsi alle disposizioni comunitarie, la disciplina essenziale dell'IVA è stata più volte integrata e modificata. Si segnalano, per la loro importanza, le variazioni introdotte dal D.L. n. 331 del 30 agosto 1993, convertito nella Legge n. 427 del 29 ottobre 1993², che ha permesso di recepire i mutamenti della disciplina conseguenti all'adozione da parte del Consiglio della direttiva 16 dicembre 1991, n. 91/680, nonché il D.Lgs. n. 313/1997 che ha rivisto in parte la suddetta disciplina tenendo conto dell'interpretazione ad essa assegnata dalla Corte di Giustizia.

Recentemente, la grave crisi ha costretto anche il fisco a fare la sua parte per favorire la ripresa economica, con l'introduzione e/o modifica di varie disposizioni. Di particolare interesse, in questa sede, sono quelle relative all'*esigibilità differita "a regime"* contenute nel secondo periodo, quinto comma dell'art. 6 del D.P.R. 633/72, da cui potranno derivare, in tempi di stretta del credito e di aumento delle insolvenze dei clienti, benefici finanziari per i soggetti destinatari delle nuove disposizioni.

¹ Con la realizzazione di un sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il Consiglio intendeva realizzare uno dei principali scopi del Trattato di Roma istitutivo della CEE, cioè quello di costituire un mercato comune fondato sulla libera circolazione dei fattori produttivi, che garantisse una sana concorrenza e presentasse caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno, nonché la formazione di una barriera doganale esterna comune.

² A partire dal 1 gennaio 1993, a seguito dell'armonizzazione della normativa dei Paesi della UE, è previsto un nuovo regime per gli acquisti e le vendite di beni tra l'Italia e gli Stati appartenenti all'Unione, ove l'IVA resta dovuta dall'acquirente. Con l'abolizione delle dogane tali operazioni non sono più considerate importazioni ed esportazioni ma "acquisti" e "cessioni" intracomunitarie.

In particolare, l'art. 7 del D.L. 185/2008 (cosiddetto decreto anticrisi)³, convertito con modifiche con **Legge n. 2 del 28 gennaio 2009**, ha *esteso* il campo dei soggetti che potranno versare l'IVA al momento in cui la fattura è effettivamente pagata, cosiddetta **IVA per cassa**. Tale meccanismo viene già applicato da chi opera nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici di previdenza, alle cessioni di alcuni prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti, ecc....

In base al meccanismo della detrazione "imposta da imposta" a regime, l'erario riscuote l'imposta dovuta da imprenditori e professionisti nel mese di emissione della fattura⁴, prescindendo dall'effettivo incasso. Optando per l'IVA ad esigibilità differita, in deroga al principio di competenza che resta fermo, sarà possibile versare l'IVA all'erario solo al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo (ed esercitare, quindi, il corrispondente diritto alla detrazione per l'IVA pagata ai fornitori).

Come prevede la nuova normativa, possono avvalersi di tale regime i soggetti che operano nell'esercizio di impresa, arte e professione che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti che agiscono anche essi nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

La **C.M. n. 20/E del 30 aprile 2009** ha chiarito che tra tali soggetti sono compresi anche gli *enti non commerciali*, con riferimento alle operazioni poste in essere nell'ambito dell'attività commerciale a supporto di quella istituzionale, nonché le *persone fisiche* se operano in veste di soggetto passivo.

Infine, il provvedimento attuativo delle suddette disposizioni - **D.M. del 26 marzo 2009 (G.U. 27.4.2009, n. 96)** - recentemente emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fissato anche la soglia del volume di affari spartiacque per i contribuenti che possono beneficiare del regime dell'IVA per cassa e per quelli che invece restano esclusi. L'art. 1, co. 1 prevede ai fini dell'adesione al regime che il cedente o prestatore non abbia realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari superiore a Euro 200.000⁵.

³ DECRETO-LEGGE n. 185 del 29 novembre 2008, art. 7 co.1. "...le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione;.....Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

⁴ Si ricorda che la fattura va emessa quando l'imposta diventa esigibile, e cioè al momento di effettuazione dell'operazione. Esso corrisponde alla data di consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili; alla data di stipulazione del contratto per le cessioni di beni immobili, e alla data del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi. Anche per le fatture di acquisto, si ha diritto alla detrazione quando l'operazione si considera effettuata, allo stesso modo delle operazioni attive, sebbene esso possa essere esercitato entro il secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione stesso è sorto.

⁵ In caso di inizio attività, il cedente o prestatore prevedano di realizzare nell'anno in corso un volume di affari non superiore a 200 mila euro. Inoltre, la facoltà di emettere fatture con imposta ad esigibilità differita viene meno al superamento di tale soglia: con l'erroneo differimento si configura l'ipotesi di omesso versamento.

In Europa, il regime dell'IVA per cassa è stato riconosciuto ad altri paesi quali Svezia, Estonia, Slovenia e Gran Bretagna. Nei primi tre, inoltre, la soglia del volume d'affari su cui si applica il pagamento differito dell'IVA, è compresa tra 200 e 250 mila euro.

L'opzione per l'IVA ad esigibilità differita può essere esercitata relativamente alle operazioni effettuate a partire dal **28 aprile 2009**, ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del suddetto decreto attuativo.

Sebbene la norma sia entrata in vigore il 29 gennaio 2009 (era stata introdotta dalla legge di conversione del decreto 185/2008), è rimasta priva di efficacia in quanto subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria, come stabilito dal co. 2, art. 7 del D.L. 185/2008⁶. Tale necessità è venuta meno poiché, come ha evidenziato a tal riguardo la Commissione europea, l'art 66 della Direttiva 28.11.2006, n. 2006/112/CE prevede che gli Stati membri possano differire l'esigibilità dell'imposta al momento dell'incasso senza alcuna preventiva autorizzazione, se tale differimento è limitato ad alcune operazioni o ad alcune categorie di soggetti passivi.

2) SOGGETTI INTERESSATI E PRESUPPOSTI

Il regime Iva ordinario, disciplinato dall'art 6 del D.p.r. 633/72, prevede l'obbligo di emettere la fattura e quindi di calcolare l'imposta dovuta all'Erario, per le cessioni di beni mobili, al momento della loro consegna o spedizione e, per le cessioni di beni immobili, alla stipula dell'atto di vendita.

Nella pratica commerciale, tuttavia, il periodo di tempo, successivo al ricevimento delle fatture, entro cui vengono pagate le somme in esse indicate, varia, in genere, fra i 90 ed i 120 giorni e, in alcuni casi, si protrae anche oltre; ciò costringe molto spesso, i soggetti cedenti o prestatori a rivolgersi al settore del credito per avere la liquidità necessaria per svolgere la propria attività. Sarebbe quindi un ulteriore e rilevante onere il versamento di un'imposta di cui in realtà essi non dispongono al momento del pagamento.

Per superare la differenza temporale, tra versamento e incasso dell'imposta, l'art. 7 consente ai soggetti Iva che rispettino determinati parametri, di rinviare il calcolo fino al momento del suo effettivo incasso.

La disciplina dell'Iva per Cassa prevede dei limiti di applicabilità, così sintetizzabili:

- il contribuente non può avere un volume d'affari superiore a 200.000 euro;
- i soggetti passivi si avvalgono di regimi speciali;
- l'acquirente o committente che si avvale del regime dell'inversione contabile (cd inverse charge);
- se l'acquirente committente è un soggetto privato.

⁶ *DECRETO-LEGGE n. 185 del 29 novembre 2008, art. 7 co. 2 "...L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo."*

Per individuare i regimi speciali come ad esempio (il monofase o del margine), si rimanda alla circolare del 21.12.2007 n. 73/E, la quale elenca le attività come: editoria, viaggi e turismo, ecc.. Tale regime invece è applicabile così recita la circolare n. 20/E del 30.04.2009 all'agricoltura seppur in base alle percentuali di compensazione.

Gli enti non commerciali che svolgono attività d'impresa possono avvalersi di codesto regime se agiscono nell'esercizio dell'attività d'impresa, ancorché promiscuamente adibiti.

La natura facoltativa dell' "Iva per cassa" rimette l'opzione al cedente-prestatore, il quale, anche per ogni singola operazione, deve apporre sulla fattura la dicitura: **“Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7 D.L. n. 185/08.”** Tale scelta può operare anche verso soggetti passivi non residenti.

In mancanza di tale annotazione l'Iva esposta va intesa ad esigibilità immediata.

3) PRO E CONTRO DELL'IVA PER CASSA

L'Iva per cassa è stata introdotta nel nostro ordinamento al fine di aiutare le piccole imprese dal punto di vista finanziario dal "Decreto anti-crisi", mediante il differimento dell'esigibilità dell'Iva addebitata a titolo di rivalsa. L'anticipazione dell'Iva sui crediti verso clienti, problema molto sentito dai piccoli imprenditori e amplificatosi con la crisi, ha contribuito a far andare in apnea l'attività di migliaia di piccole e medie imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi. E' indubbio, dunque, che il vantaggio più evidente derivante dall'introduzione di tale norma è quello di eliminare gli effetti negativi determinati dall'anticipazione del versamento dell'Iva da parte del cedente, nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga in un momento successivo a quello dell'emissione della fattura (difficoltà che si è recentemente aggravata in seguito all'allungamento dei tempi di pagamento), per cui, in questo modo, migliora la liquidità del soggetto Iva nei casi in cui è prevista una dilazione o comunque un ritardo nell'incasso delle fatture.

Inoltre tale regime rappresenta, molto probabilmente, anche un incentivo al pagamento da parte del cessionario il quale, d'altro canto, non potrà detrarre l'Iva a credito se non dopo aver adempiuto al proprio debito.

Altro effetto positivo di tale regime è sicuramente quello di permettere un continuo monitoraggio sulla situazione delle fatture di acquisto e di vendita ad esigibilità differita ancora da incassare/pagare, quindi un controllo sui debiti e crediti, nonché sul flusso finanziario dell'azienda.

L'applicazione dell'"Iva per cassa" non comporta solo effetti positivi, bensì, anche aspetti pratici negativi che complicano e non poco l'organizzazione contabile di un'azienda.

Partiamo dall'individuazione del momento del pagamento, che, in particolare per le transazioni con bonifico bancario, può non essere immediatamente conoscibile dal prestatore/cedente. Vari interventi amministrativi hanno chiarito che tale momento impositivo è individuabile nella ricezione da parte del creditore della comunicazione dell'avvenuto accredito che può non coincidere con quello dell'effettivo esborso. Di

conseguenza la non sempre agevole individuazione del giusto momento impositivo può generare del contenzioso tra contribuente ed Amministrazione finanziaria.

Un altro aspetto, che può mettere in difficoltà, riguarda i contribuenti di dimensione minori che applicano il regime di contabilità semplificata, questi, troveranno grandi ostacoli nell'applicazione del differimento in quanto il pagamento e l'incasso non sono mai oggetto di rilevazione contabile. Tali contribuenti si troveranno, di fronte all'emissione/ricezione di fatture con Iva differita, a dover adottare procedure contabili complesse e costose che permettano di gestire il raccordo tra ricezione della fattura, pagamento ed esercizio del diritto alla detrazione. La situazione diviene ancora più difficile da controllare quando si è in presenza di pagamenti/incassi frazionati, infatti in tali fattispecie l'imposta diviene esigibile/detraibile proporzionalmente alla somma incassata/versata, e di conseguenza deve essere liquidata nel mese/trimestre successivo (cd esigibilità pro-quota).

Essendo tale regime applicabile solamente ai soggetti con un volume d'affari inferiore ai € 200.000, si è costretti a monitorare costantemente, nel corso dell'esercizio, l'eventuale superamento di tale limite, eventualità che porterebbe immediatamente alla non applicazione dell'opzione in sede di emissione delle fatture successive, facendo salve quelle precedentemente emesse.

Altro elemento, che aggiunge complessità nella gestione di tale regime, è la possibilità per il contribuente di poter scegliere di volta in volta se applicare o meno in fattura l'Iva differita, generando ulteriore confusione nella gestione contabile del soggetto passivo che riceve più fatture dallo stesso fornitore.

Si evidenzia il rischio di comportamenti perversi da parte di grandi clienti che potrebbero imporre ai loro piccoli fornitori di non avvalersi dell'Iva per cassa e continuare a detrarre su base documentale, a discapito della concorrenza.

4) ASPETTI PRATICI

Come già accennato nei precedenti paragrafi l'applicazione del regime ad Iva differita è condizionato da un volume di affari inferiore a 200.000 euro. Qualora la soglia stabilita dall'art 7, sia superata nel corso del periodo di imposta che, ai fini Iva, coincide con l'anno solare, l'art 1, comma 4, del decreto di attuazione D.M. 26 marzo 2009 prevede che *“ le disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite di duecentomila euro di volume d'affari”*.

La circolare del 30 aprile 2009, n 20/E, chiarisce ulteriormente tale aspetto: *“per le operazioni effettuate precedentemente al superamento – per le quali venga esercitata l'opzione di differimento – l'esigibilità dell'imposta rimane invece, vincolata al pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente o, comunque, al decorso del termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione”*. La stessa Agenzia ha puntualizzato che se per errore, una volta superata la soglia, il contribuente continui ad emettere fatture ad esigibilità differita, l'Iva deve essere considerata nella liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel

corso del quale l'operazione si considera effettuata; in mancanza di tale adempimento si configura una violazione consistente nell'omesso versamento del tributo.

Incertezze sul momento impositivo risultano evidenti anche nelle prestazioni periodiche o continuative in esecuzione di contratti di somministrazione per le quali l'esigibilità dell'imposta si realizza, nel nuovo sistema, all'atto del pagamento dei corrispettivi periodici.

L'art. 7 ha posto, per una maggiore chiarezza nei rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, un limite temporale al pagamento dell'imposta; prevedendo che l'Iva indicata in fattura sia in ogni caso esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Sotto il profilo operativo, il termine iniziale del periodo annuale – che l'art. 7 individua nel “momento di effettuazione dell'operazione” – si ritiene debba coincidere, con la data di emissione della fattura. Ciò è rilevabile dal 4 comma dell'art. 6 del d.p.r. n. 633 del 1972 che considera l'operazione effettuata alla data di emissione del documento, come il momento rispetto al quale sarebbe insorta l'esigibilità dell'Iva secondo le regole ordinarie e dunque appare plausibile che questo sia anche il termine iniziale per computare l'anno al termine del quale il regime dell'Iva per cassa cessa di applicarsi.

Decorso, dunque, un anno dall'emissione della fattura, l'imposta diviene comunque esigibile e il mancato pagamento (totale o parziale) del corrispettivo non ha più rilevanza: a partire da tale momento l'Iva esposta nella fattura concorrerà alla liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo.

Con riguardo agli obblighi procedurali è da ritenere che essi siano uguali a quelli attualmente stabiliti in relazione al differimento dell'esigibilità dell'Iva previsto dal quinto comma dell'art. 6 del d.p.r. n. 633 del 1972. Le fatture emesse devono essere annotate nel registro di cui all'art. 23 del d.p.r. n. 633 del 1972 entro quindici giorni dalla data di emissione; in modo che l'imposta indicata concorra a formare il volume d'affari nel periodo di riferimento, e, sussistendone i presupposti, entra nel calcolo del pro-rata di detrazione e sarà computata nella liquidazione periodica del periodo nel corso del quale viene incassato il corrispettivo. A tal fine, secondo il Ministero, le fatture emesse *“vanno annotate in via definitiva nei registri IVA, salvo operare le evidenziazioni necessarie – con appositi codici, distinte colonne o altre idonee rilevazioni contabili – ai fini del rinvio dell'obbligo del pagamento dell'imposta. Non è impedito ai soggetti interessati, ove lo ritengano vantaggioso, di procedere alla gestione delle fatture di che trattasi mediante la tenuta di appositi registri sezionali”*.

In relazione agli adempimenti contabili dei soggetti cessionari o committenti che ricevono le fatture emesse a norma del quinto comma dell'art. 6, il Ministero ha stabilito che essi *“sono tenuti ad annotare le fatture (ricevute) nei normali registri IVA degli acquisti, sui quali esse dovranno essere distintamente indicate rispetto a quelle ordinarie, appunto perché la detrazione della relativa imposta è subordinata al pagamento del corrispettivo. . . . Nulla vieta . . . che per la gestione delle fatture ad esigibilità differita vengano tenuti specifici registri sezionali ai sensi dell'art. 39 del d.p.r. n. 633 del 1972”*.

In concreto, quindi, la scelta per il differimento in relazione a tutte o alla maggior parte delle operazioni effettuate comporterà, per i contribuenti interessati il costante monitoraggio della tempistica degli incassi

dell'imposta fatturata, per individuare il periodo della liquidazione Iva nel quale computare l'imposta divenuta esigibile, e quello della tempistica dei pagamenti effettuati, per individuare il periodo a partire dal quale è possibile detrarre l'imposta pagata alla controparte.

Tale monitoraggio risulterà ancor più difficile quando il pagamento del corrispettivo sia frazionato. In tal caso si pone anche il problema del momento in cui si verifica l'esigibilità (e la conseguente detraibilità per il cessionario o il committente) dell'imposta in relazione a ciascun acconto versato. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 13 marzo 2009, n. 8/E, ha opportunamente chiarito che *“ l'esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento e la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento stesso”*.

Per gli operatori sarà quindi necessario munirsi di programmi di gestione della contabilità mediante i quali sia data evidenza e distinzione dei due diversi regimi Iva, in cui uno stesso contribuente può venire indistintamente a trovarsi, unitamente a questo si dovrà porre in essere un continuo e pregnante controllo sul proprio conto corrente al fine di individuare prontamente il momento dell'esigibilità del tributo.

La fattura, come già in precedenza anticipato, per poter sfruttare le novità introdotte dal decreto, dovrà necessariamente contenere a margine la dicitura:

“ Trattasi di operazione con Iva ad esigibilità differita ai sensi dell'art 7 del D.l. 185/2008”

Qualora ricorra tale fattispecie, si registrerà in contabilità una fattura con Iva ad esigibilità differita che sarà assolta solo al momento dell'effettivo pagamento.

A conclusione dell'esposizione può essere utile un esempio pratico per tre casi diversi:

In data 23/01/2009 l'azienda Alfa vende al Sig. Rossi, titolare di partita Iva, beni inerenti l'attività di quest'ultimo, per 1000 € oltre Iva al 20% (entrambi con liquidazione trimestrale Iva)

Caso 1) Pagamento del corrispettivo in data 18/04/2009

- L'Azienda sposterà il versamento dell'Iva a debito al momento dell'incasso del corrispettivo e quindi con liquidazione Iva del secondo trimestre 2009;
- Il Sig. Rossi allo stesso modo potrà portare in detrazione la relativa imposta, soltanto al momento del pagamento del corrispettivo e quindi con la liquidazione Iva del secondo trimestre 2009.

Caso 2) Pagamento del corrispettivo in data 12/04/2010

- In questo caso essendo passato più di un anno tra l'effettuazione dell'operazione ed il pagamento del corrispettivo, l'imposta diviene esigibile a partire dal 23/01/2010 e quindi:
- L'Azienda Alfa verserà l'Iva a debito nel secondo trimestre 2010
- Il Sig. Rossi detrairà l'Iva a credito nel secondo trimestre 2010

Caso 3) Pagamento del corrispettivo in due volte, 500 euro in data 30/04/2009 e 500 euro in data 30/07/2009

- L'Azienda Alfa verserà € 100 (cioè l'Iva su 500) con la liquidazione Iva del secondo trimestre 2009 e € 100 con la liquidazione del terzo trimestre 2009
- Allo stesso modo Sig. Rossi detrairà l'Iva a credito.